

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LEONIDA MONTANARI”
Rocca di Papa (RM)

REGOLAMENTO PER L’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

in attività didattiche, formative e amministrative

Dall’anno scolastico 2026/2027

Estremi del documento

Tipologia: Regolamento d’Istituto (definitivo)

Adottato da: Consiglio d’Istituto, seduta del 24/09/2026, delibera n. 77, sentito il Collegio Docenti (seduta del 9/09/2026).

In attuazione di: Piano d’Istituto per l’Intelligenza Artificiale 2025-2028; coordinato con le Linee Guida per l’utilizzo dell’IA

Riferimenti normativi: Reg. UE 2024/1689 (AI Act), come modificato dal Reg. UE 2026/1744 · L. 23 settembre 2025, n. 132 · Reg. UE 2016/679 (GDPR) · D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 · D.M. 166 del 9/08/2025 (Linee guida MIM per l’IA nelle istituzioni scolastiche) · D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Versione: 2.0 – definitiva

Anno scolastico: 2026/2027 e seguenti

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo di strumenti e sistemi basati sull’intelligenza artificiale (IA) nelle attività didattiche, formative e amministrative dell’Istituto. Esso dà attuazione al Piano d’Istituto per l’Intelligenza Artificiale 2025-2028 e va letto in coordinamento con le Linee Guida per l’utilizzo dell’IA, che ne contengono la disciplina operativa di dettaglio.

Il Regolamento si applica a tutto il personale docente, al personale ATA e agli studenti di ogni ordine e grado dell’Istituto.

Le disposizioni del Regolamento riguardano ogni sistema di IA, compresi i sistemi di IA generativa e le funzioni di IA integrate in piattaforme e applicazioni digitali di uso generale (ad esempio strumenti di generazione di testi o immagini presenti in software di grafica, presentazione o videoscrittura).

Art. 2 – Principi generali

L’uso dell’IA è guidato dai seguenti principi:

- Centralità della persona: l’IA è uno strumento al servizio dell’apprendimento, non un sostituto della relazione educativa.
- Supervisione umana costante: ogni decisione rilevante resta in capo alla persona; nessuna decisione con effetti significativi sugli studenti può essere delegata a un sistema di IA.
- Trasparenza: l’utilizzo dell’IA nelle attività è reso noto agli interessati.
- Pensiero critico: l’IA è occasione per sviluppare negli studenti la capacità di valutare criticamente i contenuti generati.
- Responsabilità professionale non delegabile: la responsabilità educativa e amministrativa resta sempre umana.
- Protezione dei dati: rispetto rigoroso del GDPR e della normativa sulla privacy, con tutela rafforzata dei minori.
- Proporzionalità e gradualità: introduzione controllata, documentata e valutabile.
- Equità e inclusione: l’IA è utilizzata per ridurre le disuguaglianze e sostenere gli alunni con BES, DSA e disabilità; nessuno studente è penalizzato per la mancanza di accesso alla tecnologia.

- Alfabetizzazione: l'Istituto sostiene lo sviluppo delle competenze sull'IA di tutto il personale e degli studenti, in misura adeguata all'età (art. 4 AI Act).

Art. 3 – Strumento istituzionale e configurazione degli accessi

L'Istituto individua in Gemini integrato in Google Workspace for Education lo strumento istituzionale per l'utilizzo dell'IA in ambito scolastico. L'uso avviene esclusivamente tramite account istituzionale.

- Docenti: accesso attivo tramite account istituzionale, per le attività professionali.
- Studenti: accesso bloccato per impostazione predefinita; può essere attivato esclusivamente per le classi di scuola secondaria di I grado che partecipano a progetti approvati ai sensi dell'Art. 9 e, per gli alunni di età inferiore a 14 anni, previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (L. 132/2025, art. 4, c. 4).
- Scuola dell'infanzia e primaria: divieto assoluto di uso diretto da parte degli alunni; l'IA può essere utilizzata solo dal docente come supporto proiettato su touch board in attività collettive.

I docenti possono utilizzare altre piattaforme di IA esclusivamente per la preparazione individuale di materiali privi di dati personali, sotto la propria responsabilità. Con gli studenti possono essere utilizzati soltanto Gemini e gli ulteriori strumenti di IA inseriti dal GLIA, sentito il DPO, nell'elenco degli strumenti autorizzati, pubblicato e aggiornato a cura dell'Istituto. Le funzioni di IA integrate in piattaforme già in uso (ad es. Canva) sono soggette alla stessa autorizzazione. È in ogni caso vietato l'uso di account personali per attività riferibili all'Istituto.

Art. 4 – Usi vietati

È fatto divieto, a tutti i soggetti indicati all'Art. 1, di utilizzare strumenti di IA per:

- inserire o far trattare dati personali o categorie particolari di dati (salute, disabilità, dati giudiziari, situazioni familiari) di studenti, famiglie o personale;
- valutare gli apprendimenti, attribuire voti o giudizi o sorvegliare le prove, secondo quanto stabilito dall'Art. 5;
- profilare, classificare o valutare in modo automatizzato comportamenti o caratteristiche degli studenti;
- utilizzare sistemi di riconoscimento facciale, biometrico o di riconoscimento delle emozioni (pratica vietata negli istituti di istruzione dall'art. 5 AI Act);
- caricare fotografie, video o registrazioni vocali di persone reali, compresi sé stessi, e generare o diffondere immagini, video o voci che riproducano o alterino l'aspetto o la voce di studenti, personale o altre persone;
- produrre contenuti offensivi, discriminatori, sessualmente espliciti o comunque lesivi della dignità delle persone;
- assumere decisioni automatizzate con effetti significativi sulle persone;
- svolgere attività riferibili all'Istituto tramite account personali non istituzionali.

Art. 5 – IA e valutazione

È vietato l'utilizzo dell'IA per valutare gli apprendimenti, attribuire voti o giudizi, decidere l'ammissione o il livello di un percorso e sorvegliare gli studenti durante le prove: si tratta di impieghi che l'AI Act classifica ad alto rischio (Allegato III, punto 3). Il divieto si applica a tutti gli ordini di scuola, a tutte le discipline e a tutti i soggetti.

- Studenti: è vietato l'uso di strumenti IA durante verifiche, prove scritte, test e qualsiasi attività con finalità sommativa.
- Docenti: è vietato delegare all'IA la correzione degli elaborati e l'attribuzione di giudizi o voti; è consentito il solo supporto alla progettazione e preparazione delle prove, senza inserimento di dati degli studenti.
- Nei progetti autorizzati ai sensi dell'Art. 9, lo studente può chiedere all'IA un riscontro sul proprio lavoro come esercizio di autovalutazione, sotto la guida del docente. Tale riscontro ha esclusiva funzione formativa, non costituisce valutazione e non concorre in alcun modo all'attribuzione di voti o giudizi.

- L'uso non autorizzato dell'IA durante una verifica è equiparato all'uso di materiali non consentiti e comporta le conseguenze disciplinari di cui all'Art. 14.

Art. 6 – Obblighi dei docenti

- verificare sempre l'accuratezza dei contenuti generati dall'IA prima di proporli agli studenti;
- garantire la supervisione umana costante e non delegare all'IA il proprio giudizio professionale;
- anonimizzare i contenuti prima di ogni interazione con l'IA (ad es. per la redazione di modelli o materiali didattici), fermo restando il divieto di caricare o trascrivere documenti riservati di cui all'Art. 10;
- informare gli studenti quando l'IA è utilizzata nelle attività didattiche ed educarli a un uso critico e responsabile;
- documentare l'uso di strumenti di IA nelle proprie attività;
- partecipare alle iniziative di formazione sull'IA promosse dall'Istituto;
- attivare attività con uso diretto dell'IA da parte degli studenti solo previa approvazione del progetto ai sensi dell'Art. 9.

Art. 7 – Obblighi degli studenti

- non utilizzare l'IA durante verifiche o esami, né senza l'autorizzazione e la presenza del docente;
- non delegare all'IA la produzione integrale di compiti, temi, relazioni o elaborati da consegnare;
- dichiarare in modo esplicito quando l'IA è stata utilizzata in modo significativo per un lavoro;
- non inserire dati personali propri o altrui nei sistemi di IA;
- verificare sempre le informazioni fornite dall'IA con fonti attendibili;
- utilizzare esclusivamente gli strumenti e gli account autorizzati dall'Istituto e solo in classe; l'uso dell'IA per i compiti a casa non è consentito e i docenti non assegnano compiti che ne richiedano l'uso;
- non caricare immagini, video o registrazioni vocali di persone, e non generare contenuti che riproducano compagni, docenti o altre persone.

Art. 8 – Utilizzo da parte del personale ATA

Il personale ATA può avvalersi dell'IA, nel rispetto della normativa sui dati, per:

- supporto alla redazione di comunicazioni e circolari e predisposizione di modelli documentali;
- sintesi, riformulazione e organizzazione di testi e informazioni privi di dati personali.

È vietato al personale ATA inserire dati personali o sensibili nei sistemi IA, delegare all'IA decisioni amministrative con effetti su persone, utilizzare account personali per attività d'ufficio e caricare documenti riservati su piattaforme di IA.

L'uso avviene esclusivamente con Gemini tramite account istituzionale o con gli strumenti autorizzati ai sensi dell'Art. 3. I testi prodotti con il supporto dell'IA sono sempre verificati e fatti propri dal personale che li redige, li firma o li pubblica.

Art. 9 – Uso didattico con gli studenti e procedura di autorizzazione

L'uso diretto dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente nelle classi pilota di scuola secondaria di I grado che partecipano a progetti strutturati e monitorati, alle seguenti condizioni: docente responsabile formato, account istituzionale, informativa preliminare a studenti e famiglie e consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni di età inferiore a 14 anni, supervisione costante, divieto di uso in contesti valutativi e fuori dall'orario scolastico.

Prima di avviare l'attività, il docente responsabile presenta al GLIA un progetto scritto contenente almeno: obiettivi didattici e classi coinvolte; strumento e modalità di accesso; attestazione della formazione specifica; piano di monitoraggio; modalità di informazione a studenti e famiglie e di acquisizione dei consensi. Il GLIA esamina la proposta e, unitamente al Dirigente Scolastico, ne autorizza l'avvio. Nessuna attività può iniziare prima dell'approvazione. Al termine del progetto il

docente responsabile presenta al GLIA una relazione finale; il progetto è documentato anche nel servizio “Linee guida IA” della piattaforma ministeriale UNICA.

Ogni richiesta di utilizzo di strumenti o di usi dell’IA non espressamente previsti dal presente Regolamento è presentata al GLIA tramite apposito modulo, con l’indicazione di finalità, strumento proposto, modalità d’uso, dati eventualmente trattati e misure di sicurezza.

Art. 10 – Protezione dei dati personali

- è vietato l’inserimento nei sistemi di IA di dati personali e di categorie particolari di dati;
- i documenti riservati (PEI, PDP, verbali del GLO, diagnosi, relazioni cliniche) non possono essere caricati o trascritti su alcuna piattaforma di IA;
- è obbligatorio anonimizzare i contenuti prima di ogni interazione con l’IA;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è coinvolto nella valutazione degli strumenti di IA di uso istituzionale prima della loro adozione e, ove necessario, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- l’Istituto tiene un registro dei sistemi di IA in uso, con l’indicazione di finalità, utenti abilitati, configurazione degli accessi e misure di sicurezza.

Art. 11 – Trasparenza e dichiarazione d’uso

- i docenti informano gli studenti quando l’IA è utilizzata nelle attività didattiche;
- gli studenti dichiarano quando l’IA è stata utilizzata in modo significativo per un elaborato o un progetto;
- per i contenuti multimediali realizzati con l’IA è indicata la relativa dichiarazione d’uso;
- le famiglie sono informate, tramite il sito istituzionale e le comunicazioni scuola-famiglia, sulle modalità di utilizzo dell’IA nell’Istituto e sul presente Regolamento.

Art. 12 – Formazione

L’Istituto adotta misure per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA di tutto il personale che utilizza sistemi di IA (art. 4 AI Act, come modificato dal Reg. UE 2026/1744), anche attraverso il nucleo di formatori interni, e ne conserva la documentazione. La partecipazione dei docenti alle attività con uso diretto dell’IA da parte degli studenti è subordinata al completamento di una formazione specifica sull’IA e sulla normativa vigente. Il GLIA propone e coordina il piano di formazione del personale.

Art. 13 – Monitoraggio e aggiornamento

Il GLIA monitora l’applicazione del presente Regolamento, con verifica almeno semestrale, raccoglie segnalazioni, criticità e buone pratiche e presenta una relazione annuale al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto. Il Regolamento è aggiornato con cadenza annuale o in caso di significative modifiche normative o tecnologiche.

Art. 14 – Sanzioni

- per il personale, la violazione del presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa e dai CCNL vigenti;
- per gli studenti della scuola secondaria di I grado si applica il Regolamento di Disciplina d’Istituto, ai sensi del D.P.R. 249/1998; per gli alunni della scuola primaria si adottano interventi di carattere educativo, in raccordo con le famiglie;
- l’uso non autorizzato dell’IA durante le verifiche è equiparato all’uso di materiali non consentiti.

Art. 15 – Vigenza e disposizioni finali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 settembre 2026, sentito il Collegio Docenti, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo on line e sul sito istituzionale e sostituisce integralmente il Regolamento provvisorio. È soggetto a revisione annuale ai sensi dell’Art. 13. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Piano d’Istituto per l’Intelligenza Artificiale e alle Linee Guida per l’utilizzo dell’IA.

Adozione del documento

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24/09/2026 con delibera n. 77 – Pubblicato all'albo on line il 29 / 09 / 2026

Rocca di Papa, 29/09/2026 / 2026

Il Dirigente Scolastico

Firma



Firmato da:
CAVALIERE ANTONIO
Codice fiscale: CVLNTN67D26F426R
29/09/2026 14:50:53